

Codice A1702A

D.D. 30 dicembre 2016, n. 1323

Azienda faunistico-venatoria "Rovasenda" (VC). Rinnovo della concessione e della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii. con la quale, tra l'altro, sono state definite le linee guida alle quali il concessionario deve attenersi in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 255 del 28.10.1998 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria denominata "Rovasenda" di complessivi ettari 1377,00, ubicata nei Comuni di Brusnengo, Buronzo e Masserano e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Vercelli, fino al 31.01.2008, a favore del Signor Luigi BRUGNOLI;

vista la determinazione dirigenziale n. 50 del 16.03.2006 con la quale è stato preso atto della nomina del Signor Francesco BARATELLI quale concessionario dell'azienda faunistico-venatoria "Rovasenda";

vista la determinazione dirigenziale n. 188 del 13.12.2007 con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Rovasenda" di complessivi ettari 1377.00, fino al 31.01.2017;

vista la determinazione dirigenziale n. 456 del 23.05.2014 con la quale, ai sensi dell'articolo 16 bis della D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. è stata autorizzata l'istituzione, all'interno dell'azienda faunistico-venatoria "Rovasenda", di un campo per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e pernice rossa, per una superficie di ettari 50, fino al 31.01.2017;

vista la determinazione dirigenziale n. 517 del 25.08.2015, di presa d'atto della nomina del Signor Simone GUALA a concessionario dell'azienda faunistico-venatoria "Rovasenda", in sostituzione del Signor Francesco BARATELLI, dimissionario;

vista l'istanza prot. n. 35279/A1702A del 08.08.2016, presentata dal Signor Simone GUALA in qualità di concessionario dell'azienda faunistico-venatoria "Rovasenda", intesa a chiedere il rinnovo della concessione e della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e pernice rossa, all'interno dell'azienda medesima, per il periodo massimo consentito dalla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;

visto l'art. 2 dello Statuto del Consorzio per l'azienda faunistico-venatoria di Rovasenda, registrato al n. 58028 di Repertorio e n. 18215 di Raccolta con atto rogito Notaio Aladino BELSITO del 30.05.1994, ai sensi del quale il Consorzio risulta valido e vigente fino al 23.05.2028;

vista la nota prot. n. 51843/A1702A in data 16.12.2016 al concessionario con la quale il Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura ha richiamato la necessità che le dichiarazioni “sulla permanenza e validità del consorzio e/o alle convenzioni in atto e sulle eventuali variazioni intervenute in proposito, comprese eventuali disdette” di cui all’art. 8 c. 1 della D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., siano presentate conformemente al modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegato alla medesima, unitamente a copia di documento di identità del concessionario;

vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prot. n. 52888/A1702A in data 27.12.2016 del concessionario:

- che il consorzio tra proprietari/conduttori è tutt’ora valido e operante;
- che nessuna modificazione è intervenuta in proposito al conferimento dei terreni al consorzio;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza, rinnovando la concessione dell’azienda faunistico-venatoria “Rovasenda” alle stesse condizioni e modalità di cui alla determinazione dirigenziale 255 del 28.10.1998 e la zona per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e pernice rossa, alle stesse condizioni e modalità di cui alla determinazione dirigenziale n. 456 del 23.05.2014, fino al 31.01.2026;

vista la D.G.R. n. 26-181 del 28.07.2014 “Integrazione delle schede contenute nell’allegato A della D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto “Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione””;

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2016-2018, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la l. 157/1992 e ss.mm.ii.;
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;
visto l’art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016,

determina

- di rinnovare la concessione di azienda faunistico-venatoria denominata "Rovasenda" di complessivi ettari 1377.00, ubicata nei Comuni di Brusnengo, Buronzo e Masserano e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Vercelli, a favore del Signor Simone GUALA, fino al 31.01.2026;

- di rinnovare, all'interno della suddetta azienda faunistico-venatoria, l'istituzione del campo per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e pernice rossa, per una superficie di ettari 50, fino al 31.01.2026.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella determinazione dirigenziale n. 255 del 28.10.1998 e nella determinazione dirigenziale n. 456 del 23.05.2014.

La presente determinazione verrà trasmessa alla Provincia di Vercelli e al concessionario.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. Paolo BALOCCO -